

## LA GIUNTA REGIONALE

- visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”;
- visto il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 “Attuazione della direttiva 1999/31/ce relativa alle discariche di rifiuti”;
- visto l’articolo 208, comma 11, lettera g) del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 che stabilisce che l’autorizzazione all’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti deve contenere, tra l’altro, le prescrizioni relative alla garanzia finanziaria;
- visto l’articolo 14 del D.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, che prevede che, per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio delle discariche di rifiuti, vengano prestate due distinte garanzie finanziarie rispettivamente per la gestione operativa, comprese le procedure di chiusura, e per la gestione successiva alla chiusura, da costituire ai sensi dell’articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 9125, del 23 ottobre 1987, con la quale, in ottemperanza ai disposti del d.p.r. 915/1982 allora in vigore e delle relative norme tecniche, sono state definite le modalità di presentazione e l’entità delle garanzie finanziarie previste per il rilascio dell’autorizzazione alle attività di smaltimento di seguito riportate:
  - raccolta e trasporto di rifiuti tossici e nocivi;
  - stoccaggio provvisorio dei rifiuti tossici e nocivi;
- considerato che la prestazione della garanzia finanziaria deve essere applicata alle autorizzazioni all’esercizio rilasciate per operazioni di smaltimento e recupero, ai sensi dell’articolo 208 del d.lgs. 152/2006, con esclusione delle operazioni di recupero dei rifiuti soggette alle procedure semplificate di cui agli articoli 214 e 216 del medesimo decreto;
- ritenuto necessario procedere a ridefinire complessivamente i criteri e le modalità per la determinazione della garanzia finanziaria prevista per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti;
- considerato che l’importo della predetta garanzia finanziaria deve essere determinato in funzione delle operazioni di smaltimento o recupero di cui agli allegati *B* e *C* alla parte quarta del d.lgs. 152/2006, della tipologia dell’impianto e delle caratteristiche dei rifiuti trattati;
- considerato che le operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti possono dare luogo ad effetti dannosi anche oltre il termine di esercizio delle attività di smaltimento o di recupero autorizzate e che risulta pertanto necessario garantire alla Regione la disponibilità di tali garanzie per un periodo di due anni oltre il termine

dell'autorizzazione allo svolgimento delle attività stesse;

- considerato, inoltre, che, con riferimento alle discariche controllate, così come previsto dai commi 1 e 2 del citato articolo 14 del d.lgs. 36/2003, risulta necessario garantire alla Regione la disponibilità della garanzia finanziaria per la gestione successiva alla chiusura per un periodo di trenta anni dopo la chiusura della discarica, fatto salvo quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale n. 3132, del 13 settembre 2004, relativa all'approvazione della direttiva regionale contenente i criteri per l'applicazione delle disposizioni tecniche riferite alle discariche per rifiuti inerti, con particolare riferimento alla esclusione dalla presentazione di tale fideiussione in fase di gestione post-operativa per le discariche di titolarità di soggetti pubblici;
- ravvisata l'opportunità di disporre che l'efficacia dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti dei nuovi impianti sia sospesa fino alla comunicazione dell'avvenuta accettazione della garanzia finanziaria da parte della Regione, nonché di stabilire il termine massimo di 180 giorni entro cui debba essere prestata la garanzia finanziaria, pena la revoca dell'autorizzazione stessa;
- ritenuto, altresì, di dover approvare gli schemi di riferimento delle condizioni contrattuali per la costituzione di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa a carico dei soggetti autorizzati all'attività di smaltimento e recupero dei rifiuti, oltreché stabilire i termini entro cui dovranno adeguarsi ai disposti del presente atto i titolari di autorizzazioni già in essere;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1766 in data 15 giugno 2006 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2006/2008, con decorrenza 16 giugno 2006, e di disposizioni applicative;
- visto il parere favorevole rilasciato dal Coordinatore del Dipartimento Territorio, Ambiente e Risorse Idriche dell'Assessorato regionale Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche, ai sensi del combinato disposto degli articoli 13, comma 1, lettera e) e 59, comma 2, della legge regionale 45/1995, sulla legittimità della presente proposta di deliberazione;
- su proposta dell'Assessore al Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche, Sig. Alberto Cerise;
- ad unanimità di voti favorevoli,

#### DELIBERA

- 1) di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, quale atto di indirizzo, i seguenti documenti che in allegato formano parte integrante della presente deliberazione:

ALLEGATO A) - "Modalità di determinazione e di prestazione delle garanzie

finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti ai sensi degli articoli 208 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152";

ALLEGATO B) – "Schema di riferimento delle condizioni contrattuali per la costituzione di fideiussione bancaria a carico dei soggetti autorizzati all'attività di smaltimento e di recupero di rifiuti";

ALLEGATO C) – "Schema di riferimento della polizza fideiussoria assicurativa a carico dei soggetti autorizzati all'attività di smaltimento e di recupero di rifiuti";

ALLEGATO D) – "Schema di riferimento delle condizioni contrattuali per la costituzione di fideiussione bancaria a carico dei gestori per la gestione successiva alla chiusura delle discariche";

ALLEGATO E) – Schema di riferimento della polizza fideiussoria assicurativa a carico dei gestori per la gestione successiva alla chiusura delle discariche;

- 2) di stabilire che gli allegati di cui al precedente punto 1) sostituiscono integralmente le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 9125 del 23 ottobre 1987;
- 3) di revocare, pertanto, la deliberazione della Giunta regionale n. 9125 del 23 ottobre 1987;
- 4) di stabilire che la presente deliberazione venga notificata, a cura della struttura regionale competente, ai Comuni della Regione, alle Comunità Montane, ai soggetti titolari di impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ed ai relativi responsabili tecnici e che la stessa venga pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione;
- 5) di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri per l'Amministrazione regionale.

IM

**MODALITÀ DI DETERMINAZIONE E DI PRESTAZIONE DELLE GARANZIE FINANZIARIE PREVISTE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALL'ESERCIZIO DELLE OPERAZIONI DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI AI SENSI DELL'ARTICOLO 208 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152**

**Art. 1 Campo di applicazione**

Sono tenuti a prestare la garanzia finanziaria i titolari delle autorizzazioni all'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti di cui agli allegati *B* e *C* alla parte quarta del d.lgs. 152/2006, rilasciate ai sensi dell'articolo 208 del medesimo Decreto.

Non ricadono nel campo di applicazione della presente direttiva le operazioni di recupero di rifiuti ai sensi degli articoli 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006.

**Art. 2 Modalità di prestazione**

La garanzia finanziaria di cui al precedente articolo deve essere costituita nei seguenti modi, così come previsto dall'articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348:

- da reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23/5/1924, n. 827 e successive modificazioni e integrazioni;
- da fideiussione bancaria rilasciata da Aziende di credito di cui all'art. 5 del R.D.L. 12/3/1936, n. 375 e successive modifiche ed integrazioni;
- da polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi.

**Art. 3 Termini di presentazione**

Per i nuovi impianti la garanzia finanziaria dovrà essere prestata a favore della Regione nel termine di 180 giorni dalla data di comunicazione dell'atto autorizzativo, a pena di revoca dell'autorizzazione medesima previa diffida. L'efficacia dell'autorizzazione rilasciata è sospesa fino al momento della comunicazione di avvenuta accettazione della garanzia da parte della Regione.

Fino alla predetta comunicazione di avvenuta accettazione della garanzia finanziaria da parte della Regione non potrà essere svolta l'attività oggetto del provvedimento autorizzativo.

## **Art. 4 Caratteristiche generali**

### **4.1 Impianti di recupero e smaltimento escluse le discariche**

La garanzia finanziaria da prestare per l'esercizio delle operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti sono costituite a fronte delle somme che il soggetto autorizzato (anche mediante procedura semplificata) è tenuto a corrispondere all'ente competente per la copertura delle spese necessarie, comunque inerenti o connesse, ad eventuali operazioni di smaltimento, bonifica e ripristino, nonché per il risarcimento di ulteriori danni derivanti all'ambiente in dipendenza dell'attività svolta e determinate da inadempienze o da qualsiasi atto o fatto colposo, doloso, o accidentale, nel periodo di efficacia della garanzia stessa.

Nel caso in cui l'autorizzazione all'esercizio si riferisca ad un impianto ove si svolgano due o più operazioni indipendenti, cioè non funzionali l'una all'altra, la garanzia finanziaria si applica per tutte le attività autorizzate.

Per quanto riguarda le operazioni di stoccaggio (D13, D15 e R13) la garanzia finanziaria si intende riferita alla capacità massima di stoccaggio autorizzata, mentre per le altre operazioni di smaltimento e di recupero si riferisce alla potenzialità annua massima autorizzata.

### **4.2 Discariche**

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di operazioni di smaltimento mediante discarica, devono essere prestate le seguenti garanzie finanziarie:

- Garanzia per la gestione operativa, nonché per le procedure di chiusura, per assicurare l'adempimento delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, nel piano di gestione operativa e nel piano per la sistemazione e il ripristino ambientale dell'area;
- Garanzia per la gestione successiva alla chiusura della discarica, per assicurare gli adempimenti previsti dal piano di gestione post-operativa.

Qualora venga rilasciata l'autorizzazione all'esercizio della discarica per singoli lotti, entrambe le garanzie sono prestate per ciascun lotto, così come individuato nel provvedimento autorizzativo.

## **Art. 5**

### **Valori e parametri di riferimento per la determinazione dell'ammontare**

**5.1 Operazioni di smaltimento** (di cui all'Allegato *B* alla parte quarta del d.lgs. 152/2006).

**A. Deposito o raggruppamento preliminare** (operazioni D13, D15).

L'ammontare della garanzia finanziaria deve essere calcolato moltiplicando la capacità massima di stoccaggio, espressa in tonnellate, per:

- rifiuti pericolosi **300,00** euro/ton. L'importo minimo della garanzia è comunque pari a **30.000,00** euro;
- rifiuti non pericolosi **140,00** euro/ton. L'importo minimo della garanzia è comunque pari a **20.000,00** euro
- rifiuti speciali inerti **50,00** euro/ton. L'importo minimo della garanzia è comunque pari a **5.000,00** euro. Sono esclusi dall'obbligo della presentazione della garanzia finanziaria i depositi o raggruppamenti preliminari di rifiuti inerti effettuati presso impianti di titolarità pubblica.

#### **B. Incenerimento** (operazioni D10, D11)

- L'ammontare della garanzia finanziaria deve essere calcolato moltiplicando la potenzialità annua dell'impianto, espressa in tonnellate, per:
  - o rifiuti pericolosi **20,00** euro/ton. L'importo minimo della garanzia è comunque pari a **300.000,00** euro;
  - o rifiuti non pericolosi **14,00** euro/ton. L'importo minimo della garanzia è comunque pari a **225.000,00** euro.

#### **C. Discarica** (operazioni D1, D5, D12)

##### ***C.1 - Garanzia per l'attivazione e la gestione operativa, comprese le procedure di chiusura.***

L'ammontare della garanzia finanziaria deve essere calcolato con le seguenti modalità:

- a. **discarica per rifiuti inerti:** moltiplicando la quota di **3,00** euro per la capacità autorizzata complessiva della discarica espressa in metri cubi così come indicata nell'atto autorizzativo, per le discariche di titolarità privata, e moltiplicando la quota di **1,00** euro per la capacità autorizzata complessiva della discarica espressa in metri cubi così come indicata nell'atto autorizzativo, per le discariche di titolarità pubblica;
- b. **discarica per rifiuti non pericolosi, ivi compresa la discarica per rifiuti urbani:** moltiplicando la quota di **10,00** euro per la capacità netta complessiva della discarica espressa in metri cubi così come indicata nell'atto autorizzativo;
- c. **discarica per rifiuti pericolosi:** moltiplicando la quota di **35,00** euro per la capacità netta complessiva della discarica espressa in metri cubi così come indicato nell'atto autorizzativo.

##### ***C.2 - Garanzia per la gestione successiva alla chiusura della discarica***

L'ammontare della garanzia finanziaria deve essere calcolato con le seguenti modalità:

**GPO** = garanzia finanziaria per la gestione post-operativa espressa in euro;

**Cd** = capacità autorizzata complessiva della discarica espressa in metri cubi così come indicato nell'atto autorizzativo;

**a. discarica per rifiuti inerti:**

$$\text{GPO} = \text{Cd} \times 1,00;$$

**b. discarica per rifiuti non pericolosi:**

b.1 - *discarica con capacità netta complessiva inferiore o uguale a 100.000 metri cubi:*

$$\text{GPO} = \text{Cd} \times 4,00;$$

b.2 - *discarica con capacità netta complessiva superiore a 100.000 metri cubi e inferiore o uguale a 500.000 metri cubi:*

$$\text{GPO} = 1.000.000,00 + [(\text{Cd} - 100.000) \times 3,50];$$

b.3 - *discarica con capacità netta complessiva superiore a 500.000 metri cubi:*

$$\text{GPO} = 4.600.000,00 + [(\text{Cd} - 500.000) \times 3,00];$$

**c. discarica per rifiuti pericolosi:**

c.1 - *discarica con capacità netta complessiva inferiore o uguale a 100.000 metri cubi:*

$$\text{GPO} = \text{Cd} \times 10,00;$$

c.2 - *discarica con capacità complessiva superiore a 100.000 metri cubi:*

$$\text{GPO} = 1.100.000,00 + [(\text{Cd} - 100.000) \times 9,00].$$

**D. Altre operazioni (operazioni D2, D8, D9, D13, D14)**

L'ammontare della garanzia finanziaria deve essere calcolato moltiplicando la potenzialità autorizzata annua dell'impianto, espressa in tonnellate, per:

- rifiuti pericolosi **15,00** euro/ton. L'importo minimo della garanzia è comunque pari a **100.000,00** euro;
- rifiuti non pericolosi **10,00** euro/ton. L'importo minimo della garanzia è comunque pari a **50.000,00** euro.

**5.2 Operazioni di recupero (di cui all'Allegato C alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006)**

**A. Messa in riserva (operazione R13)**

L'ammontare della garanzia finanziaria deve essere calcolato moltiplicando la capacità massima di stoccaggio autorizzata, espressa in tonnellate, per:

- rifiuti pericolosi **25,00** euro/ton. L'importo minimo della garanzia è comunque pari a **30.000,00** euro;
- rifiuti non pericolosi **14,00** euro/ton. L'importo minimo della garanzia è comunque pari a **20.000,00** euro;

**B. Recupero energetico (operazione R1)**

L'ammontare della garanzia finanziaria deve essere calcolato moltiplicando la potenzialità annua dell'impianto, espressa in tonnellate, per:

- rifiuti pericolosi **20,00** euro/ton. L'importo minimo della garanzia è comunque pari a **50.000,00** euro;
- rifiuti non pericolosi **10,00** euro/ton. L'importo minimo della garanzia è comunque pari a **25.000,00** euro;

**C. Recupero di sostanza organica per la produzione di compost con le caratteristiche indicate negli allegati alla legge 748/84 (operazione R3)**

L'ammontare della garanzia finanziaria deve essere calcolato moltiplicando la potenzialità annua dell'impianto, espressa in tonnellate, per **5,00** euro/ton. L'importo minimo della garanzia è comunque pari a **50.000,00** euro;

**D. Altri recuperi** (operazioni da R2 a R9, R11, R12 ivi comprese le operazioni R3 finalizzate alla produzione di compost con caratteristiche non conformi a quanto indicato dagli allegati della legge 748/84)

L'ammontare della garanzia finanziaria deve essere calcolato moltiplicando la potenzialità annua dell'impianto, espressa in tonnellate, per:

- rifiuti pericolosi **15,00** euro/ton. L'importo minimo della garanzia è comunque pari a **100.000,00** euro;
- rifiuti non pericolosi **10,00** euro/ton. L'importo minimo della garanzia è comunque pari a **50.000,00** euro;

**E. Ripristino ambientale** (operazione R10)

L'ammontare della garanzia finanziaria deve essere calcolato moltiplicando la quota di **10,00** euro per metro cubo di rifiuto autorizzato.

**5.3 Centri di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione dei veicoli a motore**

L'ammontare della garanzia finanziaria deve essere calcolato moltiplicando la quota di **10,00** euro per la potenzialità massima di deposito dell'impianto espressa in tonnellate. L'importo minimo della garanzia è comunque pari a **50.000,00** euro.

**5.4 Impianti mobili di smaltimento e recupero (eccetto gli impianti mobili di sola riduzione volumetrica)**

Per lo svolgimento di tali operazioni deve essere prestata, a favore della Regione Valle d'Aosta, idonea garanzia finanziaria così definita:

- **500.000,00** euro per impianti mobili di smaltimento e recupero di rifiuti, eccetto i rifiuti inerti;
- **250.000,00** euro per impianti mobili di smaltimento e recupero di rifiuti inerti.



## **5.5 Impianti di ricerca e di sperimentazione**

La garanzia finanziaria è determinata nella misura dell'80% degli importi previsti per gli impianti che svolgono analoghe operazioni di smaltimento o di recupero di cui ai precedenti punti 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4.

## **5.6 Riduzioni**

L'ammontare della garanzia finanziaria, con esclusione di quella per la gestione successiva alla chiusura della discarica, è ridotto:

- del 10% nel caso in cui il soggetto interessato dimostri di avere ottenuto la certificazione ISO 14001 da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente;
- del 30% per i soggetti in possesso della registrazione EMAS di cui al Regolamento CE 761/01.

## **Art. 6 Durata**

La durata della garanzia finanziaria prestata per l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero, con esclusione delle discariche, deve essere pari a quella dell'autorizzazione maggiorata di due anni.

La garanzia finanziaria può essere svincolata dalla Regione in data precedente alla scadenza dell'autorizzazione, dopo decorrenza di un termine di due anni dalla data di cessazione dell'esercizio dell'attività, qualora l'attività termini prima della scadenza dell'autorizzazione medesima.

Per quanto concerne le discariche, la durata della garanzia finanziaria per l'attivazione e la gestione operativa, comprese le procedure di chiusura, deve essere pari a quella dell'autorizzazione maggiorata di due anni. La garanzia finanziaria può essere svincolata dalla Regione in data precedente alla scadenza dell'autorizzazione dopo decorrenza di un termine di due anni dalla data della comunicazione di cui all'articolo 12, comma 3 del D.Lgs. 36/03.

La durata della garanzia finanziaria per la gestione successiva alla chiusura deve essere pari a 30 anni, fatto salvo quanto espressamente indicato per le discariche per rifiuti inerti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 3132, del 13 settembre 2004.

Lo svincolo parziale delle garanzie relative alla post-gestione di discariche diverse da quelle di inerti, potrà avvenire solo dopo dieci anni dall'avvenuta chiusura definitiva e sigillatura, previo nulla osta dell'ente di controllo. Una quota pari ad almeno il 25% della garanzia potrà essere svincolata solo dopo 30 anni dalla chiusura della discarica, previa certificazione rilasciata dal direttore responsabile della discarica che attesti la correttezza delle operazioni di post-gestione e previa verifica da parte dell'ente di controllo del

definitivo assestamento altimetrico e della non necessità di ulteriori interventi post-chiusura.

La società che presta la garanzia può recedere dal contratto in qualsiasi momento con l'effetto della cessazione della garanzia dal 30° giorno successivo alla comunicazione all'ente competente ed al contraente, con lettera raccomandata.

In tal caso la garanzia rimane efficace per le eventuali inadempienze commesse dal contraente nel periodo anteriore alla data in cui il recesso ha avuto effetto e l'ente competente può avvalersene ai sensi di quanto previsto dal presente documento.

Il pagamento dell'importo garantito sarà eseguito dal fideiussore entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento che dispone, motivandola, l'escussione della garanzia e la misura della stessa, fermo restando che, ai sensi dell'articolo 1944 del Codice civile, l'agenzia di credito/società di assicurazione non godrà del beneficio della preventiva escussione del soggetto autorizzato.

L'eventuale mancato pagamento del premio iniziale e dei successivi supplementi non potrà in nessun caso essere opposto all'ente garantito e non potrà essere posto a carico dell'ente medesimo. Imposte, spese ed altri eventuali oneri relativi e conseguenti alla garanzia di cui al presente documento non potranno essere posti a carico dell'ente garantito.

## **Art. 7 Disposizioni transitorie**

### **7.1 Impianti di smaltimento e recupero escluse le discariche**

La Regione, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale, determina l'importo della garanzia finanziaria da prestare dai titolari delle autorizzazioni all'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti già in essere. Entro il medesimo termine la Regione prescrive ai predetti titolari di prestare o adeguare la garanzia finanziaria.

Entro 90 giorni dal ricevimento di tale prescrizione, i predetti titolari devono adeguarsi a quanto disposto dalla Regione, pena la revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adempimento.

Fino alla data di accettazione della garanzia finanziaria da parte della Regione, l'attività può essere proseguita alle condizioni indicate nel provvedimento autorizzativo vigente.

La struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti provvede, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della garanzia finanziaria, con Provvedimento dirigenziale, all'accettazione della medesima, dandone formale comunicazione all'interessato, all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente – ARPA della Valle d'Aosta e al Comune in cui ha sede l'impianto.

## 7.2 Discariche

La Regione, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale, determina l'importo della garanzia finanziaria da prestare dai titolari delle autorizzazioni all'esercizio di discariche già in essere. Entro il medesimo termine la Regione prescrive ai predetti titolari di prestare o adeguare la garanzia finanziaria.

Entro 90 giorni dal ricevimento di tale prescrizione, i predetti titolari devono adeguarsi a quanto disposto dalla Regione, pena la revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adempimento.

Per le discariche già in esercizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (27 marzo 2003) la garanzia finanziaria deve essere presentata tenuto conto che:

- la garanzia finanziaria relativa alla gestione operativa si calcola sul volume autorizzato ancora da utilizzare alla predetta data del lotto in esercizio, così come desunta dall'ultima relazione annuale presentata alla Regione in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale che ha approvato il Piano di adeguamento ai sensi del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 ed ha autorizzato la prosecuzione dell'esercizio della discarica;
- la garanzia finanziaria relativa alla gestione successiva alla chiusura si calcola sul volume autorizzato complessivo del lotto in esercizio alla predetta data.

Nel caso di discarica la cui coltivazione abbia raggiunto l'80% della capacità autorizzata, l'ammontare della garanzia, calcolato secondo le modalità previste, è ridotto nella misura del 40%.

Per le discariche esaurite, ovvero per i singoli lotti già esauriti, non è richiesta la presentazione della garanzia finanziaria relativa alla gestione successiva alla chiusura. Si intendono esaurite le discariche, ovvero i singoli lotti, per i quali il gestore abbia effettuato la comunicazione di cessazione dei conferimenti entro e non oltre il 27 marzo 2003.

**SCHEMA DI RIFERIMENTO DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI PER LA COSTITUZIONE DI FIDEIUSSIONE BANCARIA A CARICO DEI SOGGETTI AUTORIZZATI ALL'ATTIVITÀ DI SMALTIMENTO E DI RECUPERO DI RIFIUTI**

Premesso:

1. che, con deliberazione n .....del ..... la Regione Autonoma Valle d'Aosta ha autorizzato in via ..... la ditta ..... con sede legale in ..... via ..... e stabilimento o sede operativa in ..... via ..... all'esercizio dell'attività di .....

2. che a garanzia dell'adempimento degli obblighi verso la Regione Valle d'Aosta, di seguito denominata Regione, a lui derivanti dalle leggi, dai regolamenti, dalla deliberazione di cui al punto 1, dall'eventuale convenzione e da eventuali ulteriori provvedimenti adottati da altri organi pubblici, anche di controllo, il contraente è tenuto a prestare una garanzia finanziaria sotto forma di fideiussione bancaria di Euro ..... (Euro.....);

3. che la validità della fideiussione è riferita esclusivamente alle attività inerenti allo smaltimento e al recupero dei rifiuti, connesse all'autorizzazione rilasciata e decade dopo ..... La Regione potrà estendere la sua efficacia alle obbligazioni del contraente derivanti dal proseguimento dell'attività a seguito di rinnovo o proroga dell'autorizzazione previa integrazione accettata dalle parti;

4. che l'importo della garanzia deve essere escusso dall'amministrazione regionale presso il fideiussore mediante la notifica della delibera della Regione che dispone, motivandola, l'escussione della garanzia e la misura della stessa;

**TUTTO CIÒ PREMESSO**

1. la sottoscritta Azienda di credito, ammessa alla prestazione di fideiussione bancaria ai sensi della normativa vigente, nella persona dei suoi legali rappresentanti, sig. .... dichiara di costituirsi fideiussore, a favore della Regione Autonoma Valle d'Aosta, della ditta ..... con sede legale in Via ..... e stabilimento o sede operativa in ..... via.....fino alla concorrenza di euro ..... (euro .....);

2. La garanzia é costituita a fronte delle somme che la ditta autorizzata fosse tenuta a corrispondere alla Regione a copertura delle spese necessarie, comunque inerenti o connesse, ad eventuali operazioni di smaltimento dei rifiuti, nonché di bonifica e ripristino delle installazioni e delle aree, in conseguenza delle attività di smaltimento di rifiuti e in conseguenza delle eventuali inadempienze commesse nel periodo di durata della presente fideiussione determinate da qualsiasi atto o fatto colposo o doloso rispetto

agli obblighi verso la Regione derivanti dalle leggi, dai regolamenti, dall'autorizzazione di cui sopra, da eventuali convenzioni e da ulteriori provvedimenti adottati da altri Enti od Organi pubblici anche di controllo;

3. La durata della presente garanzia fideiussoria è fissata fino al ....., data di scadenza dell'autorizzazione. Decorso tale periodo la garanzia rimane valida per i successivi ..... anni e cioè fino al ..... La garanzia potrà estendere la sua efficacia alle obbligazioni derivanti dal proseguimento dell'attività a seguito di rinnovo o proroga dell'autorizzazione previa integrazione accettata dalle parti;

4. Il pagamento dell'importo garantito sarà eseguito dalla impresa interessata entro 30 giorni dalla notifica della delibera della Regione che dispone, motivandola, l'escussione della garanzia e la misura della stessa, restando inteso che ai sensi dell'art. 1944, secondo comma c.c. l'Agenzia di credito non godrà del beneficio della preventiva escussione della ditta autorizzata.

**SCHEMA DI RIFERIMENTO DELLA POLIZZA FIDEIUSSORIA ASSICURATIVA A CARICO DEI SOGGETTI AUTORIZZATI ALL'ATTIVITÀ DI SMALTIMENTO E DI RECUPERO DI RIFIUTI**

Premesso:

1. che, con deliberazione n..... del....., la Regione Autonoma Valle d'Aosta (in seguito denominata Ente garantito) ha autorizzato in via ..... la ditta ..... con sede legale in ..... via ....., e stabilimento/sede operativa in ..... via ..... (in seguito denominata contraente) all'esercizio dell'attività di .....
2. che a garanzia dell'adempimento degli obblighi verso l'Ente garantito a lui derivanti dalle leggi, regolamenti e direttive applicabili in materia di smaltimento e di recupero dei rifiuti, dalla deliberazione di cui al punto 1, il contraente è tenuto a prestare una cauzione di euro..... (euro.....);
3. che la suddetta cauzione può essere prestata anche con una polizza fideiussoria;

**TUTTO CIÒ PREMESSO**

La Società ..... domiciliata ..... (in seguito denominata società) in possesso dei requisiti previsti dalla Legge 10 giugno 1982, n. 348, con la presente polizza, alle condizioni che seguono, si costituisce fideiussore del contraente, il quale accetta per sé, i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuto per le obbligazioni derivanti dal presente contratto a favore dell'Ente garantito fino a concorrenza dell'importo massimo di euro ..... (euro.....) per l'adempimento da parte del contraente medesimo degli obblighi innanzi richiamati.  
La presente polizza ha la durata di anni ..... (.....) a partire dal .....

**CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE**

**Art. 1 Delimitazione della garanzia**

La garanzia é costituita a fronte delle somme che la ditta autorizzata fosse tenuta a corrispondere alla Regione Autonoma Valle d'Aosta a copertura delle spese necessarie, comunque inerenti o connesse, ad eventuali operazioni di smaltimento dei rifiuti, nonché di bonifica e ripristino delle installazioni e delle aree, in conseguenza delle attività di smaltimento di rifiuti ed in conseguenza delle eventuali inadempienze commesse nel periodo di durata della presente fideiussione determinate da qualsiasi atto o fatto colposo o doloso rispetto agli obblighi verso la Regione derivanti dalle leggi, dai regolamenti, dall'autorizzazione di cui in premessa, da eventuali convenzioni e da ulteriori provvedimenti adottati da altri Enti od Organi pubblici anche di controllo.

## **Art. 2 Durata della polizza**

La durata della presente garanzia fideiussoria fino al ....., data di scadenza dell'autorizzazione. Decorso tale periodo la garanzia è valida per i successivi ..... anni e cioè fino al .....

La garanzia potrà estendere la sua efficacia alle obbligazioni derivanti dal proseguimento dell'attività a seguito di rinnovo o proroga dell'autorizzazione previa integrazione accettata dalle parti.

## **Art. 3 Calcolo del premio - Supplemento di premio**

Il premio per il periodo di durata indicato in polizza, è dovuto in via anticipata ed in una unica soluzione; nessun rimborso spetta al contraente per l'estinzione anticipata della garanzia.

Trascorso il periodo di durata iniziale il contraente, fino a quando non presenti i documenti di cui al successivo art. 4, sarà tenuto al pagamento in via anticipata di supplementi (trimestrali) (quadrimestrali) di premio nella misura indicata nella tabella di liquidazione del premio. Il mancato pagamento di tali supplementi non potrà essere opposto all'Ente garantito.

## **Art. 4 Liberazione del contraente dall'obbligo di pagamento dei supplementi di premio.**

Il contraente per essere liberato dall'obbligo del pagamento dei supplementi di premio, deve consegnare alla Società:

1. l'originale della polizza restituitogli dall'Ente garantito, con annotazione di svincolo; oppure
2. una dichiarazione rilasciata dall'Ente garantito che liberi la Società da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata, fermo restando che, ai fini del secondo comma dell'art. 3, detta dichiarazione non avrà in alcun caso effetto retroattivo.

## **Art. 5 Pagamento del risarcimento**

Il pagamento nei limiti dell'importo garantito con la presente polizza, sarà eseguito dalla società entro 30 giorni dalla notifica della delibera della Provincia che dispone, motivandola l'escussione della garanzia e la misura della stessa, restando inteso che ai sensi dell'art. 1944, secondo comma c.c., la Società non godrà del beneficio della preventiva escussione del contraente.

Il pagamento avverrà dopo un semplice avviso al contraente senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo, che nulla potrà eccepire in merito al pagamento stesso.

Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate risultassero totalmente o parzialmente non dovute.

#### **Art. 6 Rivalsa - Surrogazione**

Il contraente si impegna a versare alla Società, a semplice richiesta, tutte le somme che questa sia chiamata a corrispondere in forza della presente polizza per capitali interessi e spese con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1952 c.c. La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, all'Ente garantito, in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Essa è pure surrogata all'Ente garantito negli eventuali diritti al risarcimento in base alle polizze stipulate dal contraente per la responsabilità civile verso i terzi e verso operai in relazione all'esercizio dell'attività di cui al punto 1. della premessa, per quella relativa alla circolazione dei veicoli eventualmente impiegati nell'esercizio medesimo e per la responsabilità civile per i danni di inquinamento.

Qualora tali polizze siano state emesse dalla Società questa potrà trattenere le somme liquidate fino a concorrenza di quanto pagato ai sensi del precedente art. 5.

Rimane inteso che, in ogni caso, su detti risarcimenti a favore dell'Ente garantito, questo avrà diritto di prelazione nei confronti della Società per la parte di costi sostenuti che non fosse coperta dalla presente polizza.

La surrogazione e la compensazione di cui al terzo e quarto comma non pregiudicano i diritti della Società verso il contraente, di cui al primo comma; ovviamente se dopo il rimborso da parte del contraente delle somme versate ai sensi della presente polizza dalla Società, questa conseguirà, in forza della predetta surrogazione o compensazione, una quota dei risarcimenti liquidati sulle polizze di cui al terzo comma, si procederà ai relativi conguagli.

L'Ente garantito faciliterà le azioni di recupero fornendo alla Società tutti gli elementi utili in suo possesso.

#### **Art. 7 Rivalsa delle spese di recupero**

Gli oneri di qualsiasi natura che la Società dovrà sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente polizza sono a carico del contraente.

#### **Art. 8 Liberazione della garanzia - Deposito cautelativo**

Il contraente è tenuto, a semplice richiesta della Società, a provvedere alla sostituzione della presente garanzia con altra accettata dall'Ente garantito, liberando conseguentemente la Società stessa da ogni impegno nei seguenti casi:



- a. protesto a carico del contraente o altra manifestazione di sua insolvenza;
- b. liquidazione, trasformazione o cessione della ditta contraente;
- c. cessazione o sospensione di validità totale o parziale per qualsiasi ragione (mancato pagamento del premio, recesso dell'assicuratore per sinistro ecc.) e/o insufficienza di copertura delle polizza di responsabilità civile di cui al terzo comma dell'art. 6;
- d. soccombenza del contraente nel primo grado di una causa di danni per un importo non integralmente coperto da una delle polizza di cui al precedente punto c);
- e. revoca dell'autorizzazione da parte dell'Ente garantito o delibera di presa di atto della rinuncia all'esercizio dell'attività prevista in polizza da parte del contraente;

In mancanza della suddetta liberazione il contraente si obbliga a costituire in pegno presso la Società, entro 20 giorni dalla richiesta, contanti o titoli di gradimento della Società medesima per un valore pari all'importo massimo garantito con la presente polizza.

### **Art. 9 Imposte e tasse**

Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

### **Art. 10 Forma delle comunicazioni alla Società – Foro competente**

Tutte le comunicazioni e notifiche alla Società, dipendenti dalla presente polizza, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione generale, risultante dal frontespizio della polizza stessa.

Il Foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità giudiziaria del luogo dove ha sede l'Ente garantito per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti di esso.

Per quanto attiene invece ai rapporti fra la Società ed il contraente, il Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo dove ha sede la Direzione della Società ovvero quello del luogo dove ha sede l'Agenzia alla quale é assegnata la polizza.

IL CONTRAENTE LA SOCIETÀ

**SCHEMA DI RIFERIMENTO DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI PER LA COSTITUZIONE DI FIDEIUSSIONE BANCARIA A CARICO DEI GESTORI PER LA GESTIONE SUCCESSIVA ALLA CHIUSURA DELLE DISCARICHE**

PREMESSO

1. che, con deliberazione n. .... del ..... la Regione Autonoma Valle d'Aosta di ..... ha autorizzato in via ..... la ditta ..... con sede legale in ..... via ..... e stabilimento o sede operativa in ..... via ..... all'esercizio dell'attività di .....

2. che a garanzia dell'adempimento degli obblighi verso la Regione di ..... a lui derivanti dalle leggi, dai regolamenti, dalla deliberazione di cui al punto 1, dall'eventuale convenzione e da eventuali ulteriori provvedimenti adottati da altri organi pubblici, anche di controllo, il contraente è tenuto a prestare una garanzia finanziaria sotto forma di fideiussione bancaria di Euro ..... (Euro .....);

3. che la validità della fideiussione è riferita esclusivamente alle attività inerenti alla fase della gestione successiva alla chiusura indicata dall'art. 13 comma 2 decreto legislativo n. 36/2003, punto 4 Allegato 2, così come indicato nel piano di gestione post-operativa di cui all'art. 8 lett. h) del citato decreto;

4. che l'importo della garanzia deve essere escusso dall'amministrazione regionale presso il fideiussore mediante la notifica della delibera della Regionale che dispone, motivandola, l'escussione della garanzia e la misura della stessa;

TUTTO CIÒ PREMESSO

1. la sottoscritta Azienda di credito, ammessa alla prestazione di fideiussione bancaria ai sensi della normativa vigente, nella persona dei suoi legali rappresentanti, sig. .... dichiara di costituirsi fideiussore, a favore della Regione di ....., della ditta ..... con sede legale in Via ..... e stabilimento o sede operativa in ..... via ..... fino alla concorrenza di euro ..... (euro .....);

2. La garanzia è costituita a fronte delle somme che il Gestore è tenuto a corrispondere alla Provincia a copertura delle spese necessarie, comunque inerenti o connesse agli adempimenti previsti a carico dello stesso dall'art. 13 comma 2 decreto legislativo n. 36/2003, punto 4 Allegato 2, così come indicati nel piano di gestione post-operativa di cui all'art. 8 lett. h) del citato decreto;

3. La durata della presente garanzia è fissata in anni 30 a decorrere dalla comunicazione da parte della Regione, dell'approvazione della chiusura secondo quanto stabilito dall'art. 12 comma 3 decreto legislativo n. 36/2003.

4. Il pagamento dell'importo garantito sarà eseguito dalla Società entro 30 giorni dalla notifica della delibera della Regione che dispone, motivandola, l'escussione della garanzia e la misura della stessa, restando inteso che ai sensi dell'art. 1944, secondo comma c.c. l'Agenzia di credito non godrà del beneficio della preventiva escussione della ditta autorizzata.

**SCHEMA DI RIFERIMENTO DELLA POLIZZA FIDEIUSSORIA ASSICURATIVA A CARICO DEI GESTORI PER LA GESTIONE SUCCESSIVA ALLA CHIUSURA DELLE DISCARICHE**

Premesso:

1. che, con deliberazione n..... del....., la Regione (in seguito denominata Ente garantito) ha autorizzato in via ..... la ditta.....con sede legale in.....via....., e stabilimento/sede operativa in..... via.....(in seguito denominata contraente) all'esercizio dell'attività di.....;
2. che a garanzia dell'adempimento degli obblighi verso l'Ente garantito a lui derivanti dalle leggi, regolamenti e direttive applicabili in materia di smaltimento dei rifiuti, dalla deliberazione di cui al punto 1, il contraente è tenuto a prestare una cauzione di euro ..... (euro.....);
3. che la suddetta cauzione può essere prestata anche con una polizza fideiussoria;

**TUTTO CIÒ PREMESSO**

la Società..... domiciliata in ..... (di seguito denominata società) in possesso dei requisiti previsti dalla Legge 10 giugno 1982, n. 348, con la presente polizza, alle condizioni che seguono, si costituisce fideiussore del contraente, il quale accetta per sé, i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuto per le obbligazioni derivanti dal presente contratto a favore dell'Ente garantito fino a concorrenza dell'importo massimo di euro ..... (euro.....) per l'adempimento da parte del contraente medesimo degli obblighi innanzi richiamati.

La presente polizza ha la durata di anni ..... a partire dal .....

**CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE**

**Art. 1 Delimitazione della garanzia**

La garanzia è costituita a fronte delle somme che il Gestore è tenuto a corrispondere alla Provincia a copertura delle spese necessarie, comunque inerenti o connesse agli adempimenti previsti a carico dello stesso dall'art. 13 comma 2 decreto legislativo n. 36/2003, punto 4 Allegato 2, così come indicati nel piano di gestione post-operativa di cui all'art. 8 lett. h) del citato decreto.

**Art. 2 Durata della polizza**

La durata della presente garanzia è fissata in anni 30 a decorrere dalla comunicazione da parte della Provincia, dell'approvazione della chiusura secondo quanto stabilito dall'art. 12 comma 3 decreto legislativo n. 36/2003.

### **Art. 3 Calcolo del premio - Supplemento di premio**

Il premio per il periodo di durata indicato in polizza, è dovuto in via anticipata ed in una unica soluzione; nessun rimborso spetta al contraente per l'estinzione anticipata della garanzia.

Trascorso il periodo di durata iniziale il contraente, fino a quando non presenti i documenti di cui al successivo art. 4, sarà tenuto al pagamento in via anticipata di supplementi (trimestrali) (quadrimestrali) di premio nella misura indicata nella tabella di liquidazione del premio. Il mancato pagamento di tali supplementi non potrà essere opposto all'Ente garantito.

### **Art. 4 Liberazione del contraente dall'obbligo di pagamento dei supplementi di premio**

Il contraente per essere liberato dall'obbligo del pagamento dei supplementi di premio, deve consegnare alla Società:

- l'originale della polizza restituitogli dall'Ente garantito, con annotazione di svincolo; oppure
- una dichiarazione rilasciata dall'Ente garantito che liberi la Società da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata, fermo restando che, ai fini del secondo comma dell'art. 3, detta dichiarazione non avrà in alcun caso effetto retroattivo.

### **Art. 5 Pagamento del risarcimento**

Il pagamento nei limiti dell'importo garantito con la presente polizza, sarà eseguito dalla società entro 30 giorni dalla notifica della delibera della Provincia che dispone, motivandola l'escussione della garanzia e la misura della stessa, restando inteso che ai sensi dell'art. 1944, secondo comma, c.c., la Società non godrà del beneficio della preventiva escussione del contraente.

Il pagamento avverrà dopo un semplice avviso al contraente senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo, che nulla potrà eccepire in merito al pagamento stesso. Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate risultassero totalmente o parzialmente non dovute.

### **Art. 6 Rivalsa – Surrogazione**

Il contraente si impegna a versare alla Società, a semplice richiesta, tutte le somme che questa sia chiamata a corrispondere in forza della presente polizza per capitali interessi e spese con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1952 c.c. La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, all'Ente garantito, in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Essa è pure surrogata all'Ente garantito negli eventuali diritti al risarcimento in base alle polizza stipulate dal contraente per la responsabilità civile verso i terzi e verso operai in relazione all'esercizio dell'attività di cui al punto 1. della premessa, per quella relativa alla circolazione dei veicoli eventualmente impiegati nell'esercizio medesimo e per la responsabilità civile per i danni di inquinamento.

Qualora tali polizze siano state emesse dalla Società questa potrà trattenere le somme liquidate fino a concorrenza di quanto pagato ai sensi del precedente art. 5.

Rimane inteso che, in ogni caso, su detti risarcimenti a favore dell'Ente garantito, questo avrà diritto di prelazione nei confronti della Società per la parte di costi sostenuti che non fosse coperta dalla presente polizza.

La surrogazione e la compensazione di cui al terzo e quarto comma non pregiudicano i diritti della Società verso il contraente, di cui al primo comma; ovviamente se dopo il rimborso da parte del contraente delle somme versate ai sensi della presente polizza dalla Società, questa conseguirà, in forza della predetta surrogazione o compensazione, una quota dei risarcimenti liquidati sulle polizze di cui al terzo comma, si procederà ai relativi conguagli.

L'Ente garantito faciliterà le azioni di recupero fornendo alla Società tutti gli elementi utili in suo possesso.

#### **Art. 7 Rivalsa delle spese di recupero**

Gli oneri di qualsiasi natura che la Società dovrà sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente polizza sono a carico del contraente.

#### **Art. 8 Liberazione della garanzia - Deposito cautelativo**

Il contraente é tenuto, a semplice richiesta della Società, a provvedere alla sostituzione della presente garanzia con altra accettata dall'Ente garantito, liberando conseguentemente la Società stessa da ogni impegno nei seguenti casi:

- a. protesto a carico del contraente o altra manifestazione di sua insolvenza;
- b. liquidazione, trasformazione o cessione della ditta contraente;
- c. cessazione o sospensione di validità totale o parziale per qualsiasi ragione (mancato pagamento del premio, recesso dell'assicuratore per sinistro ecc.) e/o insufficienza di copertura delle polizza di responsabilità civile di cui al terzo comma dell'art. 6;
- d. soccombenza del contraente nel primo grado di una causa di danni per un importo non integralmente coperto da una delle polizza di cui al precedente punto c);
- e. revoca dell'autorizzazione da parte dell'Ente garantito o delibera di presa di atto della rinuncia all'esercizio dell'attività prevista in polizza da parte del contraente.

In mancanza della suddetta liberazione il contraente si obbliga a costituire in pegno presso la Società, entro 20 giorni dalla richiesta, contanti o titoli di gradimento della

Società medesima per un valore pari all'importo massimo garantito con la presente polizza.

#### **Art. 9 Imposte e tasse**

Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

#### **Art. 10 Forma delle comunicazioni alla Società - Foro competente**

Tutte le comunicazioni e notifiche alla Società, dipendenti dalla presente polizza, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione generale, risultante dal frontespizio della polizza stessa.

Il Foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità giudiziaria del luogo dove ha sede l'Ente garantito per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti di esso.

Per quanto attiene invece ai rapporti fra la Società ed il contraente, il Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo dove ha sede la Direzione della Società ovvero quello del luogo dove ha sede l'Agenzia alla quale é assegnata la polizza.

IL CONTRAENTE LA SOCIETÀ